

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 luglio 1999

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantita' e capacita' nominale.

(GU n.197 del 23-8-1999)

## IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo decreto;

Considerata la necessita' di superare gli ostacoli alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti considerati in ambito comunitario;

Considerata la garanzia di protezione dei consumatori derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unita' di prodotto;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.2 Formaggi (1.2.1 Formaggi freschi, 1.2.2 Formaggi fusi), 1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, 1.9 Gelati in quantita' superiore a 125 g, 2.1 Maionese, salse emulsionate, senape, 3. Alimenti secchi per cani e gatti, 6. Prodotti per pulitura e lucidatura, 8. Prodotti per lavaggio (8.1 Saponi, 8.2 Saponi molli, 8.3 Sapone in scaglie e fiocchi, 8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari, nonche' preparati con ipocloriti, 8.5 Polveri per lucidatura, 8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo) dell'allegato I ed i punti 2. Alimenti umidi per cani e gatti e 3. Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, cosi' come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantita' nominali e alle capacita'.

2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11/04/24, 12:29

\*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: Bersani